



- Note informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE LINEE GUIDA E CRITICITÀ

In occasione dell'attuale emergenza sanitaria nazionale sono state emanate alcune disposizioni a specifico sostegno delle attività di esportazione e di internazionalizzazione, tra cui, da ultimo, il nuovo articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità").

Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività di trasporto, le imprese sono peraltro tenute ad attuare le misure stabilite nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica", pubblicato all'Allegato 8 del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Ad oggi, si rilevano tuttavia alcune criticità rispetto alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea (ed alcuni Paesi limitrofi), conseguenti a provvedimenti limitativi delle attività di trasporto adottati dai singoli Stati.

Con l'obiettivo di offrire uno strumento utile alle imprese, il presente contributo contiene:

- I. una sintesi delle nuove misure a sostegno dell'esportazione e dell'internazionalizzazione emanate in occasione dell'emergenza sanitaria nazionale;
- II. un compendio delle misure da adottare per il settore dei trasporti e della logistica (con indicazione delle attuali criticità segnalate rispetto alla libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione Europea).

SEZIONE I – LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Una prima disposizione emanata in occasione dell'emergenza sanitaria nazionale a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese è l'**art. 72 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** c.d. "Decreto Cura Italia", il quale prevede, in sintesi, l'istituzione del "Fondo per la promozione integrata" per la realizzazione, tra le altre, delle seguenti iniziative:

- a) una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- b) il co-finanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri;
- c) la costituzione nell'ambito del Fondo 394/81 di una sezione separata per la concessione di co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% in favore delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del predetto Fondo.

Al fine di accelerare l'affidamento dei contratti di forniture, lavori e servizi relativi alle attività di cui sopra, è inoltre prevista la possibilità di avvalersi delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

Le modalità operative del Fondo e la definizione delle relative finalità saranno disciplinate con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori misure volte a potenziare il sostegno pubblico alle imprese che svolgono attività di esportazione sono contenute all'**art. 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23** (c.d. "Decreto Liquidità"), che introduce un sistema di coassicurazione tra Stato e SACE S.p.A.

In particolare, la norma modifica l'art. 6 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, che disciplina l'attività e l'operatività di SACE S.p.A. relativa al sostegno finanziario alle esportazioni e all'internazionalizzazione.

Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in commento introduce le seguenti novità:

- a decorrere dal 1 gennaio 2021, gli impegni assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti: nella misura del 90% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, da parte dello Stato, senza vincolo di solidarietà; nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, da parte di SACE S.p.A.;
- le predette garanzie e coperture assicurative sono rilasciate da SACE S.p.A. in nome proprio e per conto dello Stato;
- il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è soggetto ad approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante decreto, previa consultazione del Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione, appositamente istituito.

Per la copertura degli impegni assunti dallo Stato per favorire i progetti di internazionalizzazione delle imprese è prevista la costituzione di un fondo gestito da SACE S.p.A.; in particolare, tale fondo sarà alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'erogazione delle garanzie e delle coperture assicurative.

Da un punto di vista pratico, l'operatività del nuovo sistema di coassicurazione si articolerà nei seguenti passaggi:

- la legge di bilancio definisce i limiti di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato;
- il Comitato interministeriale appositamente istituito delibera annualmente il piano delle attività da sostenere e il sistema dei limiti di rischio, che individua anche le operazioni con un rischio di concentrazione per le quali è necessaria l'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio della garanzia;
- è previsto che venga stipulata una nuova convenzione tra SACE S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di durata decennale, che disciplini, tra gli altri, lo svolgimento dell'attività istruttoria e le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.

Sul versante degli strumenti a supporto delle imprese offerti da SACE S.p.A. non vi sono innovazioni, i quali quindi resteranno i consueti, ossia, esemplificare, i finanziamenti agevolati, gli investimenti in equity e gli interventi volti alla stabilizzazione del tasso di interesse per operazioni di credito all'esportazione.

In aggiunta all'attività ordinaria di garanzia e assicurativa dei rischi relativi al settore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione, SACE S.p.A. viene peraltro abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie, sotto qualsiasi forma, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Tali garanzie sono volte a sostenere i finanziamenti da questi ultimi concessi, sotto qualsiasi forma, alle imprese con sede in

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

Italia. L'attività è svolta – con contabilità separata rispetto all'ordinaria attività di SACE S.p.A. – entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le predette attività è inoltre accordata di diritto la garanzia dello Stato, a prima richiesta, in favore di SACE S.p.A.

SEZIONE II – LE MISURE DA ADOTTARE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 è stato pubblicato il “**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica**” (di seguito il “Protocollo”), di cui all’Allegato 8.

Il Protocollo, facendo salve le disposizioni più generali contenute nel “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, prevede specifici adempimenti per il settore dei trasporti e della logistica, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

In particolare, il Protocollo prevede alcune **misure comuni** per gli operatori che svolgono attività nel settore dei trasporti e della logistica ed alcune **misure specifiche** in ragione delle diverse modalità di trasporto.

Quanto alle **misure comuni**, si prevede quanto segue:

- a) è necessario prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute ecc.);
- b) la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità);
- c) ove possibile, è necessario installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri;
- d) nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo del 14 marzo 2020 vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale e, in subordine, dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc.) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;
- e) per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo del 14 marzo 2020; analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc.) per i quali la distanza di 1 mt dal collega non sia possibile;
- f) per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo del 14 marzo 2020), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità;
- g) sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto;
- h) dev’essere prevista la predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;
- i) nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori e, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Aderente a:



- Note informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

Quanto alle **misure specifiche per il settore di autotrasporto merci**, si prevede quanto segue:

- a) se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
- b) le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti;
- c) qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi –, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine;
- d) assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Da ultimo, si segnala che con nota pubblicata l'11 maggio 2020 la società Uniontrasporti¹ ha rilevato alcune restrizioni alla libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione Europea (ed alcuni Paesi limitrofi), conseguenti a specifici provvedimenti limitativi adottati dai singoli Stati. Le relative restrizioni sono per comodità riportate nel **BOX 1** di seguito allegato.

BOX 1

Si fornisce di seguito una elencazione delle limitazioni nella circolazione delle merci segnalate relativamente a singoli Stati, così come indicate dalla società Uniontrasporti con nota aggiornata all'11 maggio 2020 pubblicata nel sito web della società: www.uniontrasporti.it

In Italia vi è l'obbligo per gli autisti di aziende di trasporto straniere di compilare una autodichiarazione (nuovo modello) al momento dell'entrata sul territorio nazionale. È consentita la permanenza di 72 ore sul territorio nazionale, in casi eccezionali può essere estesa di altre 48 ore, in tal caso deve essere compilata un ulteriore autodichiarazione. Se si superano questi tempi, l'autista deve sottoporsi ad un regime di quarantena di 14

¹ Uniontrasporti è una società, accreditata presso l'Unione Europea, promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio locali, costituita nel 1990 per sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture, che svolge attività di supporto all'elaborazione delle linee di politica dei trasporti a livello nazionale e locale ed alla promozione degli interessi collettivi.

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

giorni. Attenzione: ogni ingresso deve essere segnalato in anticipo all'azienda sanitaria competente. Per l'ingresso tramite l'Alto Adige è ora obbligatorio compilare un nuovo web form. Per i servizi di trasporto merci internazionale permane la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo. Si segnala una proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 maggio 2020 per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

In **Austria** sono segnalate frontiere aperte con controlli (certificato medico) estese fino al 31 maggio 2020 – Non si segnala alcuna restrizione per il trasporto merci, ma sono possibili controlli della temperatura corporea degli autisti - ROLA sospesa tra Brennero e Trento – Il divieto di circolazione nei weekend in Austria è sospeso fino al 17 maggio 2020. In Tirolo è possibile il trasporto di qualsiasi merce. L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato da 9 a 11 ore. L'orario di lavoro settimanale è stato aumentato da 56 a 60 ore. Il tempo di guida massimo bisettimanale da 90 ore a 100 ore. Attenzione: le eccezioni per i tempi di riposo sono revocate.

In **Bulgaria** gli autisti italiani possono caricare e scaricare la merce, ma devono poi lasciare immediatamente il territorio della Bulgaria. In caso di transito, l'operazione deve essere effettuata lungo corridoi verdi. È previsto l'obbligo di utilizzo di DPI. L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato da 9 a 11 ore. La pausa di 45 minuti è prevista dopo 5 ore e 30 minuti di guida. Il tempo di riposo settimanale è ridotto da 45 ore a 24 ore. Vi è la possibilità di passare il riposo settimanale nel veicolo, a condizione che sia dotato di adeguate strutture. È prevista una deroga dei divieti di circolazione nei giorni festivi per veicoli superiori a 12 tonnellate. Le misure straordinarie sono valide fino al 17 maggio 2020.

In **Francia** il governo francese ha pubblicato una mappa per informare gli autisti sulle stazioni di servizio che sono aperte e che offrono servizi essenziali (come i servizi igienici e i ristoranti da asporto). Si forniscono anche informazioni sui meccanici aperti. Si raccomanda alle aziende di fornire agli autisti un certificato di viaggio, oltre al documento che giustifica i movimenti ("attestation de déplacement") e il certificato per i movimenti professionali ("Justificatif de déplacement professionnel"). L'UE conferma che autisti stranieri possono utilizzare il modulo europeo per entrare in Francia. Si segnala la sospensione del divieto di circolazione il 20 e 21 maggio 2020 per veicoli che trasportano alimenti (umani o animali), prodotti igienici o medici (o qualsiasi prodotto necessario al loro sviluppo) e materiali da costruzione (le attrezzature necessarie per qualsiasi opera pubblica).

In **Germania** la chiusura delle frontiere è estesa fino al 15 maggio 2020. La circolazione delle merci, così come gli spostamenti dei pendolari sono però garantiti. Fino al 17 maggio 2020: in caso di trasporto di beni essenziali (cibo, medicine, carburante e dispositivi medici) i tempi di guida giornalieri sono portati a 10 ore (max. 5 volte a settimana); vi è la possibilità di fruire di 2 riposi settimanali consecutivi e 4 riposi in 4 settimane consecutive. Il divieto di circolazione nel weekend è stato sospeso nei singoli Länder della Germania. Si prega di notare che la sospensione è diversamente regolata in ogni Land. Si raccomanda ai conducenti di indossare una mascherina ogni volta che escono dal veicolo.

In **Polonia** sono segnalati controlli sanitari ai valichi di frontiera. Vi sono restrizioni all'ingresso di stranieri in Polonia. L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato a 11 ore. La pausa di 45 minuti è prevista dopo 5 ore e 30 minuti di guida. L'orario di lavoro settimanale è stato aumentato a 60 ore. Il tempo totale di guida bisettimanale è aumentato a 96 ore. Si segnala una deroga alle norme sui tempi di guida e di riposo fino al 31 maggio 2020. I conducenti devono indicare, sul retro del foglio di registrazione del tachigrafo analogico o della stampa del tachigrafo digitale, i casi di ore di guida supplementari. Gli autisti sono obbligati a indossare una mascherina mentre sono fuori dalla loro cabina. Nel caso in cui ci fossero due persone nella cabina, entrambi devono indossare una mascherina durante la guida.

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

In **Repubblica Ceca** sono segnalati l'obbligo di DPI, autodichiarazione in duplice lingua, autista dipendente dell'impresa di trasporto, documento di trasporto. Si segnala il divieto di sorpasso per i mezzi oltre 3,5 tonnellate sui tratti autostrade in direzione dei valichi di frontiera. Eccezioni: merci deperibili (almeno la metà della superficie di carico), animali vivi, carburante, invii postali, attrezzature mediche. Fino al 31 maggio 2020: aumento del tempo massimo di guida giornaliero (11 ore), settimanale (60 ore) e quindicinale (100 ore). Riduzione del tempo di riposo giornaliero a 9 ore. Vi è la possibilità per il conducente di effettuare il regolare riposo settimanale nel veicolo. Lo stato d'emergenza è fissato fino al 17 maggio 2020.

In **Croazia** disposizioni prescrivono che l'autista non deve scendere dal veicolo durante la sua permanenza in Croazia, con l'invito a rientrare nello stesso giorno. In caso contrario, deve rimanere in una specifica struttura attrezzata per l'isolamento presso i centri di protezione civile, dopodiché può tornare in Italia o verso un'altra destinazione. È stato abolito l'obbligo di transitare il Paese in convogli. L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato da 9 a 11 ore. La pausa di 45 minuti è prevista dopo 5 ore e 30 minuti di guida. L'orario di lavoro settimanale è stato aumentato da 56 a 60 ore.

In **Romania** il trasporto di merce superiore a 2,4 tonnellate è esente dalle restrizioni al traffico. Occorre compilare una dichiarazione dove si indica il luogo in cui si resta tra due trasporti. All'ingresso in Romania, occorre presentare un certificato di lavoro firmato dal datore di lavoro, che deve garantire anche la dotazione di materiali DPI. Transito: si deve lasciare il Paese entro 48 ore, si possono utilizzare soltanto corridoi prestabiliti, all'entrata bisogna compilare un modulo, che va restituito all'uscita dal Paese. Bisogna applicare sul parabrezza un cartello speciale. Se si superano le 48 ore di permanenza, è previsto un regime di quarantena obbligatoria. Lo stato d'emergenza è stato esteso per ulteriori 30 giorni. Le restrizioni all'esportazione di cereali sono state abolite dal regolamento militare n. 9/2020. Fino al 31 maggio 2020: aumento del tempo massimo di guida giornaliero (11 ore) e riduzione del tempo di riposo giornaliero a 9 ore.

In **Slovenia** si segnala che il transito merci verso la Croazia, BIH e SRB è possibile solo attraverso i valichi autostradali di Bregana e Macelj una volta verificata l'assenza di sintomi influenzali. Non è più obbligatoria la formazione dei convogli, posto che siano rispettate le indicazioni fornite ai valichi sulle strade e i punti di sosta e le richieste dei Paesi di destinazione in merito alle certificazioni/controlli per l'ingresso (non esiste una comunicazione ufficiale, ma la prassi sembrerebbe ormai consolidata già dall'inizio della settimana scorsa ed è confermata dalla Polizia di Lubiana). L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato da 9 a 11 ore. La pausa di 45 minuti è prevista dopo 5 ore e 30 minuti di guida. L'orario di lavoro settimanale è stato aumentato da 56 a 60 ore.

In **Svizzera** i valichi di frontiera più piccoli vengono chiusi e il traffico transfrontaliero viene convogliato attraverso valichi di dimensioni maggiori. Non si segnalano restrizioni per il trasporto di merci su strada (transito, importazione, esportazione, trasporto interno). Si segnalano code alle frontiere con Germania e Francia. In alcuni valichi di frontiera sono presenti corsie verdi per prodotti medici, alimenti, carburante e posta.

In **Ungheria** i veicoli che arrivano dall'Italia ai confini ungheresi-croati, sloveni ed austriaci possono seguire uno specifico corridoio umanitario in gruppi di 15 ogni 10 minuti e fermarsi solo nelle aree di sosta/stazioni di servizio segnalate. I veicoli in ingresso devono avere a bordo solo un autista che deve lasciare il Paese entro 24 ore. In presenza di sintomi COVID-19 è negato l'accesso al Paese. L'orario di lavoro giornaliero è stato aumentato da 9 a 11 ore. La pausa di 45 minuti è prevista dopo 5 ore e 30 minuti di guida. L'orario di lavoro settimanale è stato aumentato da 56 a 60 ore.

In **Serbia** 45 frontiere sono temporaneamente chiuse, si devono utilizzare gli altri valichi di frontiera. I mezzi dovranno lasciare il Paese entro 12 ore. Sono invece temporaneamente vietate le esportazioni dalla Serbia di prodotti alimentari di base e di farmaceutici in senso lato. L'obbligo di scorta è abolita dal 2 aprile 2020. I

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

camion in transito possono fermarsi solo in punti di sosta designati e contrassegnati con un cartello TRANSIT. Gli autisti riceveranno una mappa dei punti di sosta dedicati ai valichi di frontiera. La sosta al di fuori di questi punti specifici è severamente vietata. I conducenti devono indossare maschere e guanti protettivi.

In **Spagna** si segnalano misure restrittive fino al 24 maggio 2020. Il trasporto merci rimane esentato dalle restrizioni. Le imprese di settori «non-essenziali» sono state chiuse. Si segnalano l'estensione del tempo di guida giornaliero da 9 a 11 ore e la riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore. Vi è la possibilità di passare le pause in cabina. I limiti massimi di guida di 56 e 90 ore rimangono invariati. Queste eccezioni rimangono valide fino al 31 maggio 2020. Il riposo settimanale regolare può essere effettuato in cabina, a condizione che sia adeguatamente attrezzata.

In **Portogallo** fino al 14 maggio 2020 sono reintrodotti i controlli alle frontiere. Il traffico stradale alle frontiere terrestri è bloccato. Il trasporto internazionale di merci, i pendolari transfrontalieri e i veicoli di emergenza sono esentati da questa restrizione. Sono aperti solo i principali valichi di frontiera con la Spagna: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) e Vila Verde de Ficalho (Beja). Il comune di Ovar è posto sotto quarantena. Il trasporto di merci verso il comune è consentito solo per l'approvvigionamento delle industrie autorizzate, dei supermercati, delle farmacie e dei distributori di benzina.

Nei **Paesi Bassi** non si segnalano restrizioni per il trasporto merci. Fino al 1° giugno 2020 il tempo di guida giornaliero è stato aumentato a 11 ore, quello settimanale a 60 ore e quello bisettimanale a 96 ore e il riposo settimanale è fissato a 24 ore.

In **Svezia** non si segnalano restrizioni per il trasporto merci. L'Agenzia svedese dei trasporti concede una deroga temporanea per quanto riguarda l'applicazione delle norme sui tempi di guida e di riposo per le operazioni di trasporto merci. Sono previste deroghe per i periodi di riposo giornaliero (minimo 9 ore), settimanale (minimo 24 ore) e di guida, a condizione che le interruzioni vengano effettuate dopo un massimo di 4,5 ore di guida.

In **Finlandia** il servizio di traghetto è aperto esclusivamente al traffico merci fino al 13 maggio 2020. Le modifiche ai tempi di guida (giornaliero: 11 ore, settimanale: 60 ore, quindicinale: 120 ore) e riposo sono prorogate fino al 31 maggio 2020. Sono in vigore nuovi accordi speciali per il trasporto delle merci pericolose. I camionisti che arrivano in Finlandia non sono soggetti alle norme sulla quarantena. Tuttavia, ricevono istruzioni per ridurre il rischio di infezione. Il governo finlandese ha deciso di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e di limitare il traffico transfrontaliero fino al 14 giugno 2020.

In **Belgio** non si segnalano restrizioni per il trasporto merci, ma sono possibili controlli alle frontiere. È stata estesa fino al 31 maggio 2020 la deroga sull'applicazione dei tempi di guida e di riposo per gli autisti che trasportano alimenti, medicinali e altri beni essenziali per la vita verso negozi e farmacie. Tempi di guida sono fissati come segue: settimanale da 56 a 60 ore, quindicinale da 90 a 96 ore. Vi è la possibilità di posticipare un periodo di riposo settimanale e di prendere 2 periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi.

In **Estonia** lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 17 maggio 2020. Il trasporto merci e i fornitori di beni essenziali per il sistema non sono stati finora interessati dalle restrizioni. Esistono controlli alle frontiere da parte delle autorità, ma finora non si segnala nessun ritardo nel trasporto di merci. La compagnia di traghetti estone Tallink ha stabilito il collegamento da Paldiski a Sassnitz che intende consentire il trasporto di merci tra gli Stati baltici e l'Europa occidentale.

A **Malta** il governo maltese invita le aziende di trasporto a spedire il rimorchio o container non accompagnato. Nel caso in cui non fosse possibile, è previsto il limite di due autisti per veicolo, con la possibilità che gli autisti vengano posti in quarantena all'arrivo a Malta.

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

In **Grecia** all'arrivo viene chiesta la compilazione di un form con informazioni anagrafiche, oltre ad un'attestazione del datore di lavoro in merito al trasporto. I conducenti devono transitare attraverso il Paese o raggiungere la loro destinazione finale all'interno del Paese, dopodiché dovranno iniziare un periodo di isolamento temporaneo di 14 giorni che può essere sospeso solo in caso di trasporto bilaterale o nazionale. Le modifiche dei tempi guida sono confermate fino al 31 maggio 2020. È prevista la misura di autoisolamento fino al 15 Maggio 2020.

In **Norvegia** il trasporto internazionale di merci su strada è esentato dall'obbligo di quarantena, ma gli autisti devono autoisolarsi durante i periodi di riposo. Gli accordi sulle procedure doganali non si applicano attualmente. È in atto comunque un regime doganale espresso, ma solo presso una stazione di frontiera. L'unica frontiera chiusa è quella con la Russia. Sono state prorogate fino al 31 maggio 2020 le modifiche ai periodi di guida. È importante che i conducenti abbiano il passaporto e la patente di guida prontamente disponibili quando attraversano il confine. Le misure di controllo delle frontiere norvegesi saranno prorogate di 90 giorni, dopo il 15 maggio 2020.

In **Lettonia** non si segnalano restrizioni al trasporto di merci. Chi entra in Lettonia (anche per il solo transito) deve presentare al servizio di frontiera statale un modulo di domanda, con il quale «ci si impegna a non visitare spazi disponibili al pubblico». I parcheggi e le stazioni di rifornimento non sono interessate da queste misure.

In **Lituania** la quarantena è estesa fino al 31 maggio 2020. I conducenti lituani devono mantenere una quarantena di 14 giorni al loro ritorno nel Paese, ma possono lasciare il Paese se devono effettuare ulteriori trasporti. Potrebbero esserci ritardi alle frontiere a causa di controlli sanitari. La situazione al confine con la Polonia è migliorata. La Lituania estende i controlli alle frontiere interne dell'UE con la Polonia e la Lettonia fino al 14 maggio 2020. Sono consentiti vettori stranieri con veicoli merci in transito attraverso la Lituania. I conducenti del trasporto internazionale sono tenuti a contrassegnare le fermate che hanno avuto luogo durante il viaggio in un documento in formato libero, indicandone lo scopo e la durata.

In **Danimarca** le autorità danesi hanno istituito corsie preferenziali per camion. Non vi sono restrizioni particolari per i camionisti italiani, se non la raccomandazione di pernottare nel proprio veicolo durante la permanenza in Danimarca (da evitare se possibile). Firmando l'accordo multilaterale M324, i certificati di formazione ADR in scadenza rimarranno validi fino al 30 novembre 2020. I conducenti che effettuano trasporti internazionali su strada con un certificato di conducente scaduto devono portare il certificato per i lavoratori del trasporto internazionale (allegato III delle Linee guida Green Lane). Si segnalano raccomandazioni per autisti.

In **Slovacchia** il trasporto internazionale di merci su strada è consentito, ma gli autisti devono autoisolarsi durante i periodi di riposo e devono essere dotati di dispositivi di protezione. Le modifiche ai periodi di guida sono estese fino al 31 maggio 2020. Si raccomanda di evidenziare il trasporto di cibo, medicine o animali con appositi cartelli «Green Lane» per accedere ad una corsia più veloce ai controlli al confine. I divieti di circolazione inizialmente previsti per l'8 e 10 maggio 2020 sono revocati. I conducenti di trasporti di merci devono avere una conferma del proprio datore di lavoro e una copia della notifica ufficiale di esenzione dal regolamento di quarantena. Si segnala l'obbligo di lettera di vettura CMR per i veicoli < 3,5 tonnellate in entrata.

Nel **Regno Unito** si segnalano modifiche ai tempi di guida progettate per supportare il trasporto di beni vitali, comprese le catene di approvvigionamento relative a medicinali, salute, carburante, cibo e altre necessità: periodi di guida giornalieri (da 9 a 11 ore), settimanali (da 56 a 60) e bisettimanali (da 90 a 96). La pausa di 45' è ora obbligatoria dopo 5,5 ore di guida e non più dopo 4,5 ore. Si invitano gli operatori a non abusarne per non

Aderente a:



- Note informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

compromettere la sicurezza dei conducenti. Queste regole sono state confermate fino a tutto il 31 maggio 2020.

In **Turchia** tutti i conducenti sono sottoposti a controlli sanitari. In caso di sintomi COVID-19 i conducenti stranieri non possono entrare. È stato revocato l'obbligo precedente per i conducenti stranieri che non mostrano sintomi di COVID-19 di lasciare la Turchia entro 72 ore dall'ingresso. Tuttavia, i conducenti stranieri saranno obbligati a concordare con una lettera di impegno che usciranno dalla Turchia il prima possibile. Solo in questo caso non saranno soggetti a un periodo di quarantena di 14 giorni. I conducenti saranno autorizzati a salire a bordo delle navi Ro-Ro se operano in determinati porti da/verso Ucraina, Romania, Libano e Israele. Per il dettaglio delle nuove norme vigenti dall'8 maggio 2020 si rimanda alla traduzione non ufficiale.

In **Russia** gli autisti – sia russi che stranieri – impegnati nel trasporto internazionale di merci su strada sono esenti dalle restrizioni, ma devono essere muniti dei DPI (mascherina, guanti e disinfettante). Sospesi i controlli doganali per i beni primari e sono istituiti dei «corridoi verdi» per facilitare i flussi veicolari. Le festività nazionali sono state prorogate fino all'11 maggio 2020. L'ingresso nella città di Mosca durante il giorno (06:00 - 22:00) è consentito solo alle persone in possesso di un permesso speciale per camion.

In **Albania** il trasporto di merci e forniture mediche è esentato dalle restrizioni, ma i conducenti possono essere soggetti a controlli medici. Si segnala che il confine che attraversa Bllate e Shepishte - Trebishte (Debar) è chiuso per qualsiasi tipo di traffico.

In **Ucraina** si segnala che attraversare il confine di Stato dell'Ucraina è consentito ai conducenti e all'equipaggio di veicoli merci provenienti da Paesi che non hanno imposto alcuna restrizione ai conducenti di veicoli merci ucraini e all'equipaggio. I conducenti devono indossare una maschera protettiva alla frontiera durante lo sdoganamento. A causa della ridotta capacità, sono previsti lunghi tempi di attesa. Le misure di controllo COVID-19 sono state estese fino al 22 maggio 2020. È stato riaperto il valico di frontiera tra Rawa Ruska e Hrebenne, che si trova al confine con la Polonia.

In **Moldavia** il trasporto delle merci è consentito. Dal 7 aprile 2020, i punti di frontiera di Criva-Mamaliga e Mirnoe-Tabaki sono chiusi anche al traffico merci. Restano aperti: Confine Moldavia-Romania Leușeni, Sculenii, Giurgiulești. Confine Moldavia-Ucraina: Padri, Giurgiulești, Palanca, Tudora.

In **Bosnia Erzegovina** per il trasporto di merci non si segnalano restrizioni. Per i camion che attraversano il confine croato, sono aperti solo i seguenti valichi di frontiera: Nova Sela (HR) - Bijača (BiH), Stara Gradiška (HR) - Gradiška (BiH) e Slavonski Šamac (HR) - Šamac (BiH); Sremska Raca (SER) - Raca (BiH); Montenegro: Ilino Brdo (MN) - Klobuk (BiH). Dal 13 aprile 2020, è possibile trasportare rapidamente merci importanti come alimenti e mangimi, medicine e altri prodotti medici attraverso un "corridoio verde" (tra i Paesi CEFTA). La dichiarazione di merci viene elaborata agli incroci di sdoganamento nel sistema SEED elettronico. La scorta obbligatoria di convogli per il traffico di transito dalla Croazia alla Bosnia è stata sospesa.

Nel **Nord Macedonia** tutti i confini con i Paesi vicini Albania, Kosovo, Serbia, Bulgaria e Grecia sono ufficialmente chiusi, ma la circolazione delle merci e il trasporto in transito non sono limitati, ad eccezione della Grecia. I camion possono entrare in condizioni di protezione speciali conformemente al protocollo del Ministero della Salute. I conducenti stranieri hanno bisogno di permesso per poter entrare nel territorio della Repubblica della Macedonia del Nord. Lo stato di emergenza prosegue fino al 17 maggio 2020. Le prime modifiche ai tempi di guida sono annunciate per il 4 maggio 2020.

In **Montenegro** molti valichi di frontiera sono stati chiusi, con conseguenti notevoli ritardi. Ci sono tempi di attesa più lunghi alla frontiera, poiché tutte le merci che richiedono controlli igienici devono essere sdoganate. Sono ancora aperti solo i seguenti quattro valichi di frontiera: Božaj, Debeli Brijeg, Ilino Brdo e Dobrakovo. Per i

Aderente a:



- Note Informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale -

conducenti di camion in transito, è vietato fermarsi e riposare. In caso di avaria del veicolo, l'autista deve chiamare la polizia. Se la sosta è inevitabile a causa di sdoganamento e carico e scarico, si passa sul camion. In caso di soggiorno prolungato l'autista è tenuto a informare il servizio epidemiologico responsabile.

In **Georgia** l'emergenza è prorogata fino al 22 maggio 2020. Il trasporto merci è ancora consentito con pass speciali. I divieti di guida sono sospesi. A causa di severi controlli alle frontiere ci sono lunghi ritardi. I conducenti stranieri, dopo aver completato le procedure presso il checkpoint doganale, procedono immediatamente (senza sosta) al punto di destinazione. Le soste sono consentite solo nei punti di arresto, dove si può acquistare l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, parcheggiare il proprio veicolo, fare rifornimento, acquistare una carta di uso stradale, utilizzare i servizi sanitari e acquistare articoli/alimenti per uso personale. L'uscita dal Paese è previsto entro 48 ore o 24 in caso di transito. Si raccomandano pagamenti con mezzi elettronici (carte credito, bancomat).

In **Lussemburgo** dal 18 aprile fino al 31 maggio 2020 i tempi di guida e di riposo sono stati distesi come segue: aumento del tempo massimo di guida giornaliero da 9 ore a 11 ore, non più di tre volte alla settimana; aumento del tempo di guida quindicinale da 90 ore a 96 ore; rinvio del periodo di riposo settimanale da sei a sette periodi di 24 ore, con l'obbligo di compensazione durante la settimana successiva; possibilità per il conducente di prendere il regolare riposo settimanale nel veicolo, purché sia dotato di adeguate strutture per il riposo.

In **Irlanda** si segnalano misure fino al 31 maggio 2020 per tutte le attività di trasporto all'interno della Repubblica d'Irlanda: il limite di guida bisettimanale è aumentato da 90 a 112 ore. Vi è la possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che il veicolo sia dotato di adeguate strutture per il riposo e che sia fermo. Per ridurre il rischio di infezione, la compagnia di traghetti Seatruck Ferries ha temporaneamente sospeso il trasporto di qualsiasi autista di automezzi pesanti o di qualsiasi altro passeggero sulle sue navi. Il trasporto accompagnato (camion con autista) viene quindi sospeso fino a nuovo avviso, ma la compagnia continuerà a trasportare semirimorchi, container e casse mobili non accompagnati.

In **Bielorussia** si segnala la pubblicazione di una mappa aggiornata delle rotte per i veicoli in transito attraverso il territorio della Repubblica di Bielorussia che indica le posizioni per l'arresto / parcheggio, il riposo e il rifornimento di carburante.

Brescia, 5 giugno 2020

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it

Aderente a: